



COMUNE DI FONTANELLA
- Provincia di Bergamo -

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE

INDICE

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - NUMERO E TIPOLOGIA DELLE ARMI IN DOTAZIONE

ART. 3 - ASSEGNAZIONE E CUSTODIA DELL'ARMA

ART.4 - CONSEGNA DELLE ARMI E MUNIZIONI

ART.5 - MODALITA' E PORTO DELL'ARMA

ART.6 - CONSEGNATARIO E SUB CONSEGNATARIO

ART.7 - DOVERI DEL CONSEGNATARIO

ART.8 - DOVERI DELL'ASSEGNAZIONE

ART.9 - SERVIZI DA SVOLGERE CON LE ARMI

ART.10 - FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

ART.11 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E RAPPRESENTANZA

ART.12 - SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

ART.13 - ADDESTRAMENTO AL TIRO

ART.14 - RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI

ART.15 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in attuazione del D.M. n° 145 del 04.03.1987, disciplina le dotazioni delle armi degli appartenenti alla Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della legge n° 65 del 07.03.1986 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. Ai sensi dell'art. 5 della Legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale n° 65 del 07.03.1986, gli addetti al servizio di Polizia Locale ai quali con decreto del Prefetto è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso da parte del Consiglio Comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.
3. Il Sindaco con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 145/1987, dopo l'approvazione in tal senso di delibera da parte del Consiglio Comunale, assegna ad ogni Agente in possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza una specifica e personale arma per un periodo determinato. Il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.
4. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti in ogni caso solo dagli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.
5. In caso di convenzione, unione di comuni o altra forma associativa tra vari comuni, in merito al Servizio di Polizia Locale, il personale con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza potrà svolgere servizio armato nei casi e nelle modalità predeterminate da piani e accordi tra le amministrazioni interessate e solo in quei comuni dove il Consiglio ha deliberato positivamente in tal senso.
6. L'armamento è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi del successivo articolo 9.

ART. 2 - NUMERO E TIPOLOGIA DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. Il numero delle armi detenute attualmente dal Comune di Fontanella è di 5 pistole semiautomatiche marca Beretta modello PX calibro 9x21, 3 pistole marca Glock calibro 9x21, 1 pistola a rotazione marca Smith Wesson modello 60 calibro 38 special, 1 fucile a pompa calibro 12 marca Benelli e 5 sciabole da rappresentanza.
2. Tale dotazione è stata acquisita dal Comune di Fontanella a seguito dello scioglimento del consorzio di Polizia Locale della Bassa Bergamasca, avvenuto in data 31 marzo 2011.
3. Le armi in dotazione agli addetti di cui all'art. 1, devono essere conformi alle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18.04.1975 n° 110 e successive modificazioni e scelte tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

4. Il numero delle armi o i modelli in dotazione potranno variare nel tempo a seconda delle esigenze funzionali del Comando di Polizia Locale e del numero degli addetti con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. Ogni variazione sarà stabilita con provvedimento del Sindaco e comunicata al Prefetto ed alla Questura-(Commissariato).
5. Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni.
6. Si adotta, per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche e religiose, la sciabola di modello Regionale (Regione Lombardia), di tipo differenziato per gli Agenti ed Ufficiali.

ART. 3 - ASSEGNAZIONE E CUSTODIA DELL'ARMA

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.M. 4 marzo 1987 n° 145, non è istituita l'armeria, poiché non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiore a duemila cartucce. Le armi detenute dal Comune di Fontanella sono custodite presso gli uffici della Polizia Locale. Le pistole sono rinchiusi in apposite cassettiere corazzate munite di chiavi di sicurezza numerate e diverse per ogni singolo cassetto. Le cassettiere contenenti le pistole, le sciabole, il fucile a pompa ed il relativo munizionamento sono rinchiusi a loro volta in un armadio cassaforte blindato munito di combinazione digitale.
2. Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotate su apposito registro con pagine numerate a cura del consegnatario delle armi o dell'assegnatario relativamente all'arma a lui assegnata .
3. Le armi devono essere consegnate e versate scariche.
4. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto.
5. L'assegnazione dell'arma in via continuativa all'Agente titolare della qualifica di Pubblica sicurezza sarà disposta con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del D.M. n°145 del 04.03.1987, dal quale risulteranno:
 - a. le generalità complete dell'Agente;
 - b. gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - c. la descrizione dell'arma (tipo, modello, matricola, calibro e quantità di munizioni assegnate.
6. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con se.
7. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.
8. Tutte le assegnazioni di armi e munizioni saranno comunicate al Prefetto.
9. Annualmente il Sindaco, con apposito provvedimento, provvede all'assegnazione o riassegnazione dell'arma in dotazione.
10. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima, senza licenza, anche fuori dall'orario di servizio ma solo nel territorio dell'ente di appartenenza ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L

145/1987 e della Legge 65/1986. E' concesso il porto o il trasporto dell'arma dal luogo di residenza al luogo di servizio e viceversa anche se questo si trova al di fuori della giurisdizione di competenza. L'assegnazione in via continuativa, consente inoltre all'assegnatario di custodire l'arma in luogo privato diverso dai locali del Comando di Polizia Locale, accollandosi in questo caso, ogni onere di custodia, secondo quanto stabilito dalle vigenti normative.

11. Il Sindaco o il Comandante della Polizia Locale possono procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.
12. L'arma assegnata deve essere immediatamente consegnata allorquando viene meno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'Amministrazione Comunale.
13. Il Comandante dispone, con proprio atto, l'assegnazione in via temporanea dell'arma di riserva qualora l'addetto la cui arma di ordinanza già assegnata non sia disponibile per necessità di manutenzione o per altro motivo.

ART.4 - CONSEGNA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

1. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati dal consegnatario o dall'assegnatario, su apposito registro, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante della Polizia Locale o dal delegato al controllo e custodia delle armi in dotazione al servizio di Polizia Locale.
2. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti, dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

ART.5 - MODALITA' E PORTO DELL'ARMA

1. Gli addetti alla Polizia Locale con qualifica di Agenti di Pubblica sicurezza, che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.M n° 145 del 04.03.1987, nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 07.03.1986 n° 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio, questa è portata in modo non visibile. Il Comandante e gli ufficiali portano l'arma al di sotto della giacca dell'uniforme allorquando non siano impegnati in servizi che per loro natura richiedano l'uso del cinturone.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART.6 - CONSEGNATARIO E SUB CONSEGNATARIO

1. Il Comandante della Polizia Locale riveste le funzioni di consegnatario delle armi e munizioni assegnate e di custode di quelle non assegnate.
2. Con proprio provvedimento motivato il Sindaco può nominare consegnatario delle armi e munizioni altra persona appartenente al Servizio di Polizia Locale e tale provvedimento deve essere comunicato alla Prefettura ed alla Questura-(Commissariato).
3. Il Sindaco, su proposta del Comandante del Servizio di Polizia Locale, provvede a nominare uno o più sub-consegnatari dei materiali in argomento.
4. Non possono essere nominati consegnatari o sub- consegnatari coloro ai quali non sia stata riconosciuta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

ART.7 - DOVERI DEL CONSEGNATARIO

1. Il consegnatario cura con massima diligenza:
 - a. la custodia e consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
 - b. l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - c. la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

ART. 8 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

1. L'operatore di Polizia Locale a cui è assegnata l'arma, deve:
 - a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c. applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
2. L'arma, nel caso di assegnazione in via continuativa, quando non sia sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere custodita con ogni diligenza a scanso delle sanzioni penali previste dall'art. 9 del D.L n°152 del 13.05.1991 convertito in L.n°203 il 12.07.1991 e ai sensi dell'art. 20 e 20 bis della Legge 18/04/1975 n° 110;

ART.9 - SERVIZI DA SVOLGERSI CON L'ARMA

1. I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono tutti i servizi esterni di vigilanza, i servizi all'interno dei locali del Comando quando gli stessi sono aperti al pubblico, i servizi di polizia giudiziaria e quelli ausiliari di pubblica sicurezza, i servizi di polizia stradale e comunque tutti quelli individuati ai sensi dell'art. 20 dello stesso D.M 145/1987.

ART.10 - FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Gli addetti alla Polizia Locale con qualifica di agente di Pubblica sicurezza, dotati di arma, che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art.3 della legge 07/03/1986 n° 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART.11 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E RAPPRESENTANZA

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune di appartenenza, sono svolti di massima senza armi. Tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art.10 del presente regolamento, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART.12 - SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 07/03/1986 n° 65, che un contingente del personale invitato per soccorso o in suo supporto, sia composto da addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale ai sensi del regolamento comunale.
2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o

dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei rispettivi regolamenti comunali.

3. Nei casi di servizi di collegamento o di rappresentanza, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

ART. 13 - ADDESTRAMENTO AL TIRO

1. Gli appartenenti al servizio di Polizia locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni.
2. Il conseguimento annuale del certificato di maneggio armi, rilasciato da una sezione del tiro a Segno Nazionale, è idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma recedente.
3. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in un comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla Polizia Locale, purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
4. Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

ART. 14 - RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 07.03.1986 n° 65, del D.M. 04.03.1987 n° 145, della Legge 18.04.1975 n° 110, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931 n° 773 e successive modificazioni, ed ogni altra disposizione vigente in materia.

ART.15 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 04.03.1987 n° 145, ed al Ministero dell'Interno per il tramite della stessa Prefettura ai sensi dell'art. 11 della Legge 07.03.1986 n°65.